

R. G. n. 17660/2019



TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA
DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

Il giudice designato

letto il ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato il 16 dicembre 2019 nell'interesse di _____ ,
con richiesta di emissione di provvedimento *inaudita altera parte*, assegnato alla scrivente in data
odierna, osserva:

il cittadino _____ , titolare d'un permesso di soggiorno rilasciatogli "*per motivi umanitari*" dalla
Questura di Caltanissetta, con scadenza 11 dicembre 2018, in sede di conversione in permesso per
"*lavoro subordinato*", riceveva, in data 4 settembre 2019, notifica di pronuncia di diniego, per la
sussistenza di una sentenza penale di condanna riportata nel 2016;

trattenuto presso il CPR di Bari, per darsi esecuzione ai conseguenti provvedimenti di espulsione
del 21 ottobre 2019, reiterava domanda di protezione, invocando le condizioni di pericolo ricorrenti
nella zona di provenienza (_____) e l'integrazione nel contesto socio-lavorativo italiano, ricevendo,
in data 15 novembre 2019, dichiarazione di inammissibilità ex art. 29 bis D.L.25/2008;

censurava la violazione degli artt. 13 della Costituzione e 6 del D.Lgs. 142/2015, l'inapplicabilità
degli artt. 29 bis e 7, comma secondo, lett. d) ed e) D.Lgs. 25/2008, violazione o falsa applicazione
degli artt. 3, 26, 29 e 29 bis D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 40, par. 3, Direttiva 2013/32/UE, per, infine,
così concludere: "*1) dichiarare l'illegittimità del trattenimento presso il Centro di Permanenza per
i Rimpatri di Bari e per l'effetto ordinare alla Questura di Bari l'immediata liberazione del
ricorrente; 2) dichiarare il diritto in capo al ricorrente di vedersi raccolta la richiesta di protezione
internazionale con l'allegazione dei fatti nuovi, ordinando alla Questura di Bari la
trasmissione alla competente Commissione Territoriale, mediante inserimento del modello C/3*

nella procedura Vestanet; 3) dichiarare il diritto in capo al ricorrente di rimanere nel Territorio Nazionale durante l'esame della domanda, ordinando alla Questura di Bari il rilascio del permesso di soggiorno per la richiesta di asilo ai sensi dell'articolo 7 D.Lgs. 25/2008."

La domanda appare fondata in punto di *fumus boni iuris*, da molteplici punti di vista, oltre che per il rilievo da riconoscersi alla natura primaria dei diritti di cui si disquisisce. In primo luogo la procedura prevista dal nuovo testo dell'art. 29 bis del d.lgs. 25/08 non esclude l'applicazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 142/15, in base al quale il trattenimento del richiedente protezione internazionale (anche se trattasi di domanda reiterata) deve essere convalidato dal Tribunale ordinario (comma quinto, ultimo periodo), trattandosi di una disposizione che non ha subito modifiche per effetto dell'introduzione del cd. decreto sicurezza e della legge di conversione n. 132/18. Nella specie, la convalida del trattenimento del ricorrente non è stata richiesta al Tribunale nonostante la proposizione della domanda (reiterata) di protezione presso il CPR. Il trattenimento del richiedente protezione internazionale risulta, indi, illegittimo ed emesso in violazione dell'art. 13 della Costituzione, il quale prevede che *"Non è ammessa alcuna forma di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto"*. Sono emersi, altresì, nei dibattiti dottrinali e giurisprudenziali, profili di incostituzionalità della norma che introduce l'art 29 bis nel d.lvo n. 25/2008 e della disposizione che abroga la norma che prevedeva la possibilità per il richiedente di presentare osservazioni in caso di reiterazione della domanda e prima della dichiarazione di inammissibilità, per l'essere in evidente contrasto con l'art. 40 della direttiva procedure (2013/32/UE), che, in materia di domande reiterate testualmente prescrive: *"Per decidere dell'ammissibilità di una domanda di protezione internazionale ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), una domanda di protezione internazionale reiterata è anzitutto sottoposta a esame preliminare per accertare se siano emersi o siano stati adottati dal richiedente elementi o risultanze nuovi rilevanti per l'esame dell'eventuale qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva 2011/95/UE."* Ciò che rileva in questa sede è che non è la

Questura ma la Commissione Territoriale a dover valutare se la domanda reiterata, nel caso concreto, rientri nell'ambito di applicabilità della norma di cui all'art 29 bis citato. L'art. 3 del D. Lgs. n. 25/2008, stabilisce, infatti che *“Le autorità competenti all'esame delle domande di protezione internazionale sono le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui all'art. 4. L'ufficio di polizia di frontiera e la questura sono competenti a ricevere la domanda, secondo previsto dall'art.26”*. E' indubbio, pertanto, che la Questura di Bari ricevuta la domanda avrebbe dovuto trasmetterla alla competente Commissione, la quale avrebbe dovuto valutare se rientrasse nell'ambito di applicazione di cui all'art 29 bis D.Lvo n. 25/2008 ed, eventualmente, dichiararla inammissibile, senza nemmeno esaminarla. Nessuna norma autorizza la Questura a non trasmettere la domanda di protezione internazionale, diritto fondamentale ed assoluto di diretta derivazione costituzionale e dal diritto sovranazionale, alla commissione territoriale, dichiarandola autonomamente inammissibile; né è previsto da alcuna norma che la Questura, in caso di domanda reiterata, possa sottrarsi agli adempimenti di cui all'art 26 del D.lvo n. 25/2008. La norma di cui all'art 29 bis, ove parla di inammissibilità e possibilità di non esaminare la domanda, è rivolta alla sola Commissione Territoriale. Gli Stati membri possono escludere l'esame completo (ossia la nuova audizione del richiedente asilo) ma non quello preliminare, infatti, ai sensi dell'art. 33: *“2. Gli Stati membri possono giudicare una domanda di protezione internazionale inammissibile soltanto se: (...) d) la domanda è una domanda reiterata, qualora non siano emersi o non siano stati presentati dal richiedente elementi o risultanze nuovi ai fini dell'esame volto ad accertare se al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE”*. La domanda è inammissibile qualora - ad un esame preliminare - non vi siano nuovi elementi. L'art.40, inoltre, ribadisce che: *“2. Per decidere dell'ammissibilità di una domanda di protezione internazionale ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), una domanda di protezione internazionale reiterata è anzitutto sottoposta a esame preliminare per accertare se siano emersi o siano stati adottati dal richiedente elementi o risultanze nuovi rilevanti per l'esame dell'eventuale qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva 2011/95/UE [...]. 5. Se una domanda reiterata non è sottoposta a ulteriore esame ai sensi del presente articolo, essa è considerata inammissibile ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera d)”*. Una domanda reiterata può essere giudicata inammissibile ex art, 33,

paragrafo 2, lettera d), solo quando ad un esame preliminare, non siano emersi elementi nuovi non rendendo, indi, necessario un ulteriore esame. Sotto il profilo del *periculum in mora*, l'illegittima privazione della libertà personale, cui si aggiunge il concreto rischio che, in attesa di una decisione nel contraddittorio delle parti, l'esecuzione del rimpatrio al quale è finalizzato il trattenimento possa pregiudicare il diritto del ricorrente a veder compiuto detto esame preliminare da parte della competente Commissione Territoriale e non della Questura, rendono opportuna l'adozione del provvedimento *inaudita altera parte* richiesto nel ricorso introduttivo. Deve essere, quindi, disposta l'immediata liberazione del ricorrente, con ulteriore ordine alla Questura di Bari che ha ricevuto la nuova richiesta di protezione internazionale, di effettuare tutti gli adempimenti previsti dall'art 26 del D.lvo n. 25/2008 e di trasmetterla alla Commissione Territoriale per le valutazioni di competenza.

P.Q.M.

- visto l'art. 669 sexies, secondo comma, c.p.c., dichiara illegittimo il trattenimento del ricorrente presso il CPR di Bari e, per l'effetto, ne dispone l'immediata liberazione, con ordine alla Questura di Bari, *ut rappresentato*, di trasmettere la nuova richiesta di protezione internazionale del ricorrente alla Commissione Territoriale competente per le valutazioni di sua spettanza, mediante inserimento del modello C/3 nella procedura Vestanet;

- visto l'art. 669 sexies, commi 2 e 3, c.p.c., fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé per il giorno 14 gennaio 2020 ore 09:15, con assegnazione alla parte ricorrente del termine perentorio sino al 30 dicembre 2019 per la notifica del ricorso e del presente decreto, ed alla parte resistente del termine sino al giorno 8 gennaio 2020 per la costituzione in giudizio; a tale udienza, nel contraddittorio delle parti, si provvederà alla conferma, modifica o revoca dei provvedimenti emanati col presente decreto.

Si comunichi a cura della
Cancelleria. Bari, il giorno 20
dicembre 2019

- Il Giudice
Onorario - avv.
Anna Quaranta